

Latte bovino "non conforme", c'è la deroga per i formaggi

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ha recentemente sancito un'intesa per la concessione di una deroga all'utilizzo di latte crudo bovino "non conforme" ai parametri di cellule somatiche e di germi stabiliti dal regolamento CE n.853 del 2004; la deroga è valida esclusivamente per la produzione di formaggi con periodo di stagionatura di almeno sessanta giorni (come stabilito all'art. 10 comma 8, lettera b).

Entrato in vigore nel 2006, il regolamento CE n. 853/2004 ha fissato i criteri di produzione del latte crudo utilizzato come latte alimentare, sia per la produzione di formaggi e altri prodotti caseari. Il latte crudo bovino uscito dalla stalla deve avere un tenore in germi a 30°C di 100.000 unità per ml (calcolati in media geometrica con almeno quattro analisi suddivise su due mesi) e un tenore in cellule somatiche di 400.000 unità per ml (calcolati in media geometrica su tre mesi e tre analisi, almeno una al mese).

L'intesa raggiunta lo scorso 23 settembre fissa limiti progressivamente decrescenti - per il solo latte destinato a formaggi a lunga stagionatura - per germi e cellule somatiche:

- dal 1° gennaio 2011 il latte crudo bovino deve avere un tenore in germi inferiore a 200.000/ml e un tenore in cellule inferiore a 700.000/ml;
- dal 30 giugno 2011 il tenore in germi deve rientrare i limiti dei 100.000/ml, mentre le cellule somatiche devono essere inferiori a 600.000/ml;
- dal 30 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013 il tenore in cellule deve essere inferiore a 500.000/ml.

A partire dal 30 giugno 2013 il Ministero si riserva, sentite le Regioni, di rivalutare il provvedimento per particolari tipologie di prodotto e di allevamento.